TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 52

Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Articolo abrogato dal d.p.r. 18 marzo 2013, n. 50.

Abrogato dal 29 maggio 2013 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	II — Amministrazione della difesa
Capo	III — Enti vigilati
Sezione	I — Unione nazionale ufficiali in congedo d'italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-52-entrate-dell-unione-nazionale-ufficiali-in-congedo-d-italia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it